



# ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "CARLO PISACANE" SAPRI

ORDINAMENTO LICEALE: CLASSICO, MUSICALE e SCIENTIFICO

ORDINAMENTO PROFESSIONALE: I.P.S.A.S.R. e I.P.S.E.O.A.

Via Gaetani, snc - 84073 SAPRI (SA) - C.M.: SAIS011002 - C.F.: 84001780653 - Tel. 0973-391325 - Fax: 0973/604477

web: [www.iispisacanesapri.edu.it](http://www.iispisacanesapri.edu.it) - e-mail: [sais011002@istruzione.it](mailto:sais011002@istruzione.it)



I.I.S. - "CARLO PISACANE" - SAPRI

Prot. 0007267 del 02/12/2025

V-4 (Uscita)

Circolare n. 6

**Agli studenti e ai genitori**  
**Ai docenti e ai docenti coordinatori di classe**  
**Alla DSGA**  
**Al sito web**  
**Atti**

Oggetto: Giustificazione delle assenze alunni - Abolizione del certificato medico: chiarimenti.

Si riportano di seguito chiarimenti in merito alla **giustificazione delle assenze degli studenti**, premettendo che resta in vigore l'utilizzo del libretto delle giustifiche in formato cartaceo dove i genitori, tutori potranno giustificare le assenze.

Dallo scorso anno scolastico è sopravvenuta un'innovazione legislativa apportata dalla legge regionale n. 53 del 29 luglio 2024 - art. 9 (Modifiche alla legge regionale 14 ottobre 2015, n.11) che prevede al c.1 dell'articolo 9 : *Per favorire la semplificazione amministrativa in materia igienico-sanitaria nell'ambito scolastico nella Regione Campania è abolito l'obbligo di presentazione dei certificati medici per la riammissione oltre cinque giorni di assenza di cui all'articolo 42, comma 6, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518 (Regolamento per l'applicazione del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, relativo ai servizi di medicina scolastica), salvo quanto previsto dai provvedimenti adottati, a livello nazionale o locale, per fronteggiare le malattie infettive e diffusive in attuazione della normativa vigente. L'abolizione prevista dal presente articolo riguarda le scuole di ogni ordine e grado.*

Alla luce di questa novità valida solo per i residenti sul territorio campano, i genitori, tutori dovranno comunicare e giustificare le assenze (**obbligo di giustificazione**) indicando di volta in volta se dovuti a motivi di salute, familiari o diversi, mentre il docente di classe dovrà verificare che la giustificazione pervenga entro 24 ore dall'assenza in formato cartaceo sull'apposito libretto delle giustifiche.

Nel caso in cui un alunno, **dopo cinque** giorni dall'assenza, non abbia ancora provveduto a giustificare la stessa, il docente coordinatore, attraverso l'area di comunicazione con i genitori sul registro elettronico, dovrà segnalare l'inadempienza e richiedere la giustificazione cartacea. In caso di permanenza dell'irregolarità giustificativa, il docente contatterà i genitori tramite la segreteria scolastica che inviterà gli stessi a recarsi a scuola personalmente per la giustificazione.

In caso di discontinuità e/o irregolarità della frequenza scolastica il docente coordinatore contatterà la famiglia allo scopo di poter adottare le opportune strategie, in un rapporto collaborativo e sinergico con la scuola, per agevolare la frequenza scolastica dell'alunno.

## **Frequenza irregolare e responsabilità.**

Facendo seguito alle indicazioni comunicate dalla Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania con nota prot. n. 4685 del 24/01/2024 avente ad oggetto "Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione" per i minori entro il 16° anno di età (*minori soggetti all'obbligo d'istruzione*) ai sensi del novellato articolo 114 del Testo Unico si ritiene utile fornire informazioni ed indicazioni atte a prevenire e contrastare eventuali fenomeni di dispersione scolastica.

L'approvazione della L. n. 159/2023, di conversione del D.L. n. 123/2023, ha modificato in modo sostanziale l'art. 114 del D. Lgs. 297/94 ad oggi vigente in materia di *vigilanza sull'adempimento*

dell'obbligo di istruzione, prevedendo le fattispecie di "evasione scolastica", per mancata iscrizione dei minori soggetti all'obbligo di istruzione e di "**elusione scolastica**", che si verifica quando si manifesta la mancata o discontinua frequenza scolastica del/della minore, intendendo come tale l'assenza a scuola senza giustificati motivi per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi. A tal merito, si evidenzia l'introduzione dell'articolo 570 ter del Codice penale che, trasformando la fattispecie di reato in delitto, inasprisce le sanzioni a carico dei genitori dei minori responsabili dell'adempimento dell'obbligo di istruzione che, nell'esercizio del proprio ruolo, lo evadono o lo eludono. In aderenza agli adempimenti dell'Istituzione Scolastica sulla base della richiamata nota dell'U.S.R., si comunica che si opererà un puntuale controllo sulla frequenza degli alunni in obbligo di istruzione, provvedendo a segnalare ai servizi sociali e/o alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni competente per territorio eventuali situazioni di pregiudizio dell'obbligo scolastico che venissero riscontrate secondo i termini descritti.

Quando il numero di assenze tende al limite massimo previsto dalla normativa, assenze superiori a 15 giorni non giustificate, anche non consecutive, anche nelle situazioni non rientranti in senso stretto nei casi di "elusione" disciplinati dalla L. 129 del 2023, sarà cura di questa istituzione scolastica, su indicazione del docente coordinatore e per il tramite della segreteria alunni, inviare alla famiglia una **lettera di segnalazione**, richiedendo una ulteriore "giustificazione motivata", al fine di prevenire eventuali situazioni di inadempimento dell'obbligo scolastico e garantire il pieno diritto allo studio degli alunni. In considerazione delle diverse tipologie di assenza i docenti coordinatori si atterrano alle dichiarazioni rilasciate dai genitori nel documento giustificativo che diventa quanto mai importante e, per questo, da conservare allegato come atto scritto al registro di classe.

Inoltre, va ricordato ai genitori che per la scuola secondaria di primo grado e secondo grado il presupposto fondamentale per l'ammissione alla classe successiva è di aver ottemperato all'obbligo di frequenza (in caso contrario si profila la non ammissione alla classe successiva) con la frequenza alle lezioni per almeno  $\frac{3}{4}$  dell'orario annuale personalizzato obbligatorio (sono ammesse come limite massimo  $\frac{1}{4}$  del monte ore annuale circa 50 gg di assenze in tutto l'anno) (art. 11 D. Lgs. 59 del 2004 e D.P.R. 122/2009 art.2 comma 10), fatte salve le deroghe previste dal Collegio docenti tra cui sono previste sistematicamente motivazioni di carattere sociale e medico sanitario a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa.

Tutti i genitori, tutori pertanto, in riferimento ai questi due disposti normativi saranno chiamati a produrre **certificazioni comprovanti** le assenze quale:

- per ricovero ospedaliero permarrà l'obbligo di presentazione della certificazione medica in caso di rientro a scuola successivo a ricovero ospedaliero;

- per assenze per malattie: i certificati medici che dichiarano i giorni di malattia effettivi rilasciati **immediatamente dopo la malattia da medici del SSN e presentanti contestualmente a scuola** ai fini dello scomputo delle assenze per malattia dal monte ore annuale personalizzato - articolo 14, comma 7, del **Regolamento (DPR 122/09)** "*Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite [dei tre quarti di presenza del monte ore annuale]. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati* - **Circolare Ministeriale 20/2011** - ai fini della validità dell'anno scolastico permarrà l'obbligo di presentazione di idonea certificazione medica.

- per assenze per motivi di famiglia, come per spostamenti all'estero per alunni stranieri, costituiscono documentazioni i biglietti del mezzo di trasporto e/o autodichiarazioni rese dai genitori ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Sapri. 2 dicembre 2025

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Maria Teresa Tancredi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

